

Proposta di legge regionale



Testo Sostitutivo

**“Interventi regionali per la sicurezza urbana e
la legalità nelle città toscane.
Strategia Tolleranza Zero”**

di iniziativa dei Consiglieri:

Elisa Montemagni

Jacopo Alberti

Roberto Biasci

Luciana Bartolini

Marco Casucci

Roberto Salvini



Relazione illustrativa.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di dare una risposta integrata al problema della sicurezza urbana, ambito diverso da quello della sicurezza pubblica funzionale allo sviluppo e all'incremento della qualità della vita delle comunità territoriali.

Particolari quartieri e centri storici delle città toscane sono segnati da un processo di progressivo impoverimento delle loro principali attività sociali, culturali ed economiche, che ha portato negli ultimi anni al manifestarsi di episodi di disagio sociale, microcriminalità, conflitto sull'uso degli spazi e dei servizi pubblici, contribuendo ad aumentare l'insicurezza delle nostre comunità e generando comprensibilmente allarme sociale.

Il terrorismo globale prima e la forte pressione migratoria poi, incentivata dai governi precedenti a quello attualmente in carica, hanno portato alla ribalta il tema della convivenza civile ed il rispetto della legalità. Davanti a questi fatti è indispensabile riaffermare il nesso inscindibile che lega il tema della legalità a quello della sicurezza. Un legame che si basa sul riconoscimento, condiviso da parte di tutti i cittadini, di un sistema di regole che equilibra le libertà individuali, indirizzando i comportamenti verso il bene comune. L'esistenza di regole chiare di convivenza e la loro piena e corretta applicazione orientano verso la realizzazione di una società vivibile e giusta. Per questo motivo il rispetto della legalità è il prerequisito per l'esistenza di condizioni di sicurezza rispetto alla vita dei cittadini ed è, a sua volta, condizione necessaria per lo sviluppo armonico della società. Il rispetto delle regole è alla base di ogni comunità: la legalità è il fondamento irrinunciabile della vita democratica, del benessere sociale e della prosperità economica. È in questo contesto e su questi presupposti che si sente l'urgenza di approvare la presente proposta di legge.

Il tema della sicurezza urbana risulta particolarmente attuale e sentita dai cittadini, in relazione a vari fenomeni che si sono accentuati negli ultimi anni, quali:

- Trasformazioni subite dai centri storici, che perdono progressivamente abitanti, negozi, imprese, assumendo connotati profondamente diversi rispetto al passato e presentando aree degradate;
- Crescente affermarsi delle iniziative di animazione, divertimento e vita notturna in determinati quartieri delle città, fenomeno conosciuto come "movida", con conseguente necessità di contemperare il diritto allo svago con l'esigenza di tutelare l'ordine pubblico, il patrimonio artistico e culturale nonché il diritto al riposo dei residenti;
- Diffusione dell'abusivismo commerciale e di attività di accattonaggio, soprattutto nelle piazze e nelle strade dei centri storici e nelle località ove sono maggiori le presenze turistiche;
- Crescente conflittualità all'interno degli edifici realizzati attraverso i piani di edilizia residenziale pubblica e delle zone periferiche delle città;
- Diffusione di campi nomadi non autorizzati così come di discariche abusive;

Proposta di legge regionale

Interventi regionali per la sicurezza urbana e la legalità nelle città toscane.

Tolleranza Zero



La presente legge è un atto urgente ed indispensabile per la Toscana alla luce dei dati registrati in questi ultimi anni. In particolare Istat fotografa le criticità inerenti la sicurezza urbana facendo una comparazione tra i dati del 2010 e quelli del 2017, da cui emerge quanto segue:

- I furti in Toscana sono stati 97.331 (con un incremento rispetto al 2010 del 12,5%);
- I reati di riciclaggio sono stati 390 (con un incremento rispetto al 2010 del 596%);
- Le truffe denunciate sono state 9.946 (con un incremento rispetto al 2010 pari a 79.5%);
- Le rapine denunciate sono state 1.535 (con un incremento rispetto al 2010 dell'11%);
- I reati per spaccio di stupefacenti sono stati 2.280 (con un incremento del 14.5% rispetto al 2010);
- Altri delitti 30.571 (con un incremento dell'8% rispetto al 2010)

A questo si aggiunga inoltre che le politiche fin qua adottate dalla Regione Toscana e da tanti comuni in Toscana, per far fronte alle problematiche dovute agli stili di vita e all'integrazione delle popolazioni rom e sinti, hanno prodotto risultati insoddisfacenti. I campi nomadi non autorizzati si rivelano sistematicamente luoghi di origine e proliferazione di fenomeni di malavita e di abusivismo (abusivismo edilizio, attività artigianali abusive, abbandono e smaltimento illecito di rifiuti e creazione di discariche abusive, solo per citarne alcune), in contesti normalmente caratterizzati dalla negazione delle più elementari norme igienico-sanitarie, in cui paradossalmente si riscontra spesso la presenza di beni ritenuti comunemente indicatori di un alto tenore di vita. La legge regionale 2/2000, per gli effetti prodotti, ha dimostrato di essere assolutamente inutile ai fini dell'integrazione di tali popolazioni, contribuendo nel tempo ad esasperare i rapporti tra popolazioni rom e sinti e popolazione italiana. Per questi motivi, ai fini di garantire una nuova politica della legalità, la proposta di legge prevede sia la abrogazione della legge regionale sopra richiamata sia nuove azioni di contrasto dell'illegalità.

L'intento della presente proposta di legge è quello di contribuire sussidiariamente, insieme alle politiche messe in campo dal Governo nazionale, a riportare sicurezza e legalità nelle città toscane, rendere più incisive ed efficaci le politiche di welfare a livello comunale e regionale e, ove possibile, favorire una vera integrazione degli stranieri regolarmente soggiornati sul nostro territorio.

Sintesi dell'articolato

L'articolo 1 – Oggetto e finalità – specifica che la Regione concorre, nel rispetto delle norme Costituzionali e nazionali, allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale e pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile. La proposta di legge prevede una serie di interventi integrati, attraverso il coinvolgimento degli enti locali e di tutti i soggetti operanti nel settore della sicurezza, al fine di affrontare in modo strutturale le problematiche rilevanti collegate al tema della sicurezza.



Proposta di legge regionale

Interventi regionali per la sicurezza urbana e la legalità nelle città toscane.
Tolleranza Zero.

Fin dal primo articolo la proposta di legge individua alcuni settori di intervento: educazione alla legalità, sicurezza sociale, riqualificazione urbana, edilizia residenziale pubblica, superamento dell'abusivismo ecc.

L'articolo 2 – Il Comitato Tolleranza Zero – viene istituito uno specifico Comitato regionale che ha il compito di redigere un documento, denominato “Misure per l’implementazione del modello Tolleranza Zero in Toscana” al fine di proporre specifiche azioni di contrasto alla insicurezza urbana. I temi oggetto di analisi e proposta da parte del Comitato sono: mantenimento dell’identità storico culturale, ambientale e paesaggistica delle città toscane; contrasto al commercio abusivo, contrasto all’accattonaggio, sgombero e smantellamento dei campi nomadi non autorizzati, contrasto all’abbandono dei rifiuti e rimozione delle discariche abusive, sgombero occupazioni abusive ecc.

Il comitato è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed è composto dal Presidente della Giunta regionale, due consiglieri regionali, tre sindaci scelti tra coloro che hanno aderito e sottoscritto il protocollo di intesa “Tolleranza Zero”, tre comandanti di Polizia municipale, due rappresentanti di associazioni di categoria. Per specifiche questioni possono essere coinvolti tecnici esperti in determinati settori, come i direttori delle principali agenzie regionali. La partecipazione ai lavori del comitato è aperta ai questori operanti sul territorio regionali o loro delegati.

La funzione principale del comitato è quello di redigere e aggiornare periodicamente il documento per l’implementazione del modello “tolleranza zero” che ha il fine di definire le principali azioni che la Regione e gli enti locali si impegnano a realizzare per contrastare i fenomeni di illegalità.

L’articolo 3 – Protocollo di intesa per la realizzazione del modello “Tolleranza Zero in Toscana” – prevede che, proprio grazie al lavoro svolto dal Comitato, il Consiglio regionale deliberi un modello di protocollo di intesa per l’implementazione del modello tolleranza zero in Toscana.

La sottoscrizione del suddetto protocollo, fra la Regione e ciascun comune interessato, è una condizione necessaria per la fruizione dei contributi regionali previsti dalla presente legge regionale da parte dei Comuni.

L’articolo 4 – Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza – riconosce e promuove la possibilità, per la Regione e gli enti locali/pubblici della Toscana, di sviluppare ulteriori collaborazioni istituzionali rispetto a quelle previste dal protocollo di cui all’art.3. In particolare gli atti di collaborazione dovranno qualificarsi per l’analisi delle problematiche concernenti la sicurezza della comunità interessata, specificare gli obiettivi che intende raggiungere e le azioni concrete che intende assumere.

L’articolo 5 – La Regione – definisce gli ambiti d’intervento su cui la Regione pone il suo focus e chiarisce meglio in quali ambiti intende sostenere l’azione dei Comuni che aderiscono al protocollo di cui all’articolo 3.

Proposta di legge regionale

Interventi regionali per la sicurezza urbana e la legalità nelle città toscane.

Tolleranza Zero



L'articolo 6 – Gli enti locali – definisce alcuni degli impegni che i comuni contraggono con la firma del protocollo di cui all'articolo 3, al fine di giungere ad una piena attuazione nel loro territorio del modello "Tolleranza Zero".

L'articolo 7 – Assistenza e aiuto alle vittime dei reati – prevede che gli enti locali, con il supporto della regione possano attivare servizi a favore delle vittime dei reati. In particolare la norma intende garantire alle vittime di reati un supporto psicologico ma anche materiale.

L'articolo 8 e l'articolo 9 – intervengono sulla legge regionale 2/2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica". In particolare l'articolo 8 prevede che per partecipare ai bandi di assegnazione di un alloggio ERP sia indispensabile la presentazione di tutti i documenti ufficiali attestanti l'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ubicati all'estero. L'articolo 9 interviene in merito ai punteggi: viene previsto un punteggio aggiuntivo per i richiedenti di un alloggio ERP che conoscono la lingua italiana. Ciò al fine di limitare le situazioni di conflittualità legate alle difficoltà relazionali, all'interno dei contesti di edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 10 – Finanziamento degli interventi – l'articolo specifica che la Regione si impegna anche finanziariamente per realizzare le azioni previste dalla presente proposta di legge, anche finanziando i protocolli di intesa sottoscritti con i comuni per realizzare la strategia "Tolleranza Zero in Toscana".

L'articolo 11 – attività di coordinamento – la norma prevede periodici incontri tra enti locali e giunta regionale al fine di verificare gli effetti delle varie azioni messe in campo.

L'articolo 12 – Norma transitoria – prevede che inizialmente, nelle more della definizione del protocollo di cui all'articolo 3, il modello di protocollo d'intesa di riferimento sia quello transitorio deliberato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.

L'articolo 13 - abrogazioni – sono abrogate sia la legge regionale 38/2001 "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana" superata dalla presente proposta di legge, sia la legge regionale 2/2000 "interventi per i popoli rom e sinti" ritenuta discriminatoria nei confronti dei cittadini italiani.

L'articolo 14 – individua un primo stanziamento per dare concretezza alla legge, così da rendere operativa la strategia "Tolleranza Zero in Toscana" e dispone che i finanziamenti per le annualità successive siano stabiliti con legge di bilancio. La Giunta regionale potrà disporre fino ad un massimo di 2 ML per il 2019. Per gli anni successivi la definizione dell'ammontare massimo di spesa sarà definito con legge di bilancio.



Proposta di legge regionale
Interventi regionali per la sicurezza urbana e la legalità nelle città toscane.
Tolleranza Zero.

Proposta di legge

“Interventi regionali per la sicurezza urbana e la legalità nelle città toscane. Tolleranza Zero”

Preambolo

Il Consiglio regionale della Toscana

Visto il comma 2 lettera h) dell'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 118 della Costituzione;

Visto il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017 n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

Visto il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 coordinato con la legge di conversione 1 dicembre 2018 n. 132 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazione e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”

Vista la LR 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”;

Vista in particolare:

La legge 18 aprile 2017 n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, in parte modificata dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazione e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, che stabilisce modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali in materia di politiche pubbliche per le promozione della sicurezza integrata;

Considerato che:

l'articolo 159 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 definisce la sicurezza pubblica quale “misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso di beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile

Proposta di legge regionale

Interventi regionali per la sicurezza urbana e la legalità nelle città toscane.
Tolleranza Zero



convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni”;

La presente proposta di legge si pone l’obiettivo di dare una risposta integrata al problema della sicurezza urbana, ambito diverso da quello della sicurezza pubblica e funzionale allo sviluppo e all’incremento della qualità della vita delle comunità territoriali;

Particolari quartieri e centri storici delle città toscane sono segnati da un processo di progressivo impoverimento delle loro principali attività sociali, culturali ed economiche, che ha portato negli ultimi anni al manifestarsi di episodi di disagio sociale, conflitto sull’uso degli spazi pubblici e microcriminalità, contribuendo ad aumentare l’insicurezza delle nostre comunità e generando comprensibilmente allarme sociale;

La forte pressione migratoria, incentivata dai governi precedenti a quello attualmente in carica, ha portato alla ribalta il tema della convivenza civile ed il rispetto della legalità. Davanti a questi fatti è indispensabile riaffermare il nesso inscindibile che lega il tema della legalità a quello della sicurezza;

Il tema della sicurezza urbana risulta particolarmente attuale e sentita dai cittadini, in relazione a vari fenomeni che si sono accentuati negli ultimi anni, quali:

- Trasformazioni subite dai centri storici, che perdono progressivamente abitanti, negozi, imprese, assumendo connotati profondamente diversi rispetto al passato e presentando aree degradate;
- Crescente affermarsi delle iniziative di animazione, divertimento e vita notturna in determinati quartieri delle città, fenomeno conosciuto come “movida”, con conseguente necessità di contemperare il diritto allo svago con l’esigenza di tutelare il patrimonio artistico e culturale nonché il diritto al riposo dei residenti;
- Diffusione dell’abusivismo commerciale e di attività di accattonaggio, soprattutto nelle piazze e nelle strade dei centri storici e nelle località ove sono maggiori le presenze turistiche;
- Crescente conflittualità all’interno degli edifici realizzati attraverso i piani di edilizia residenziale pubblica e delle zone periferiche delle città;
- Diffusione di campi nomadi non autorizzati così come di discariche abusive;

Le politiche fin qua adottate dalla Regione Toscana e da tanti comuni in Toscana sul fronte della sicurezza urbana e sul rispetto della legalità hanno prodotto risultati insoddisfacenti;

L’intento della presente proposta di legge è quello di contribuire subsidiariamente, insieme alle politiche messe in campo dal Governo nazionale, a riportare sicurezza e legalità nelle città toscane, rendere più incisive ed efficaci le politiche di welfare a livello comunale e regionale e, ove possibile, favorire una vera integrazione degli stranieri regolarmente soggiornati sul nostro territorio;



Proposta di legge regionale

Interventi regionali per la sicurezza urbana e la legalità nelle città toscane.
Tolleranza Zero.

Gli strumenti di attuazione delle politiche per la sicurezza urbana che si intendono richiamare con la presente legge sono da intendersi conformi alla legislazione statale, in particolare al testo unico enti locali, testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, all'ordinamento civile e penale;

approva la presente legge

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
2. La presente legge definisce una serie di interventi integrati per la sicurezza urbana, promuove il sostegno alle collaborazioni tra polizia locale ed i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sicurezza urbana e offre agli amministratori locali strumenti concreti per affrontare alcune problematiche rilevanti collegate al tema della sicurezza, decoro urbano ed integrazione. Gli interventi nei settori della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità, della riqualificazione urbana, dell'edilizia residenziale pubblica costituiscono strumenti per il concorso della regione allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, alla prevenzione dei fenomeni e delle cause della criminalità.
3. La regione sostiene gli interventi degli enti locali, singoli o associati, volti a migliorare le condizioni di sicurezza delle persone e a promuove politiche integrate per la sicurezza urbana;

Capo II Attuazione della politica "Tolleranza Zero" in Toscana

Art. 2 – Il comitato tolleranza zero

1. La regione, per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1, istituisce il Comitato tolleranza zero, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato ha il compito di redigere il documento "Misure per l'implementazione della strategia Tolleranza Zero in Toscana" al fine di proporre azioni per affrontare concretamente i seguenti temi:
 - a) Mantenimento dell'identità storico culturale, ambientale e paesaggistica delle città toscane, a fronte delle trasformazioni demografiche, urbanistiche e socio economiche;
 - b) Contrasto al commercio abusivo e alle attività di accattonaggio;

Proposta di legge regionale

Interventi regionali per la sicurezza urbana e la legalità nelle città toscane.

Tolleranza Zero



- c) Mitigazione delle conflittualità all'interno delle strutture dedicate all'edilizia residenziale pubblica e controlli sul mantenimento dei requisiti per l'utilizzo di un alloggio popolare;
- d) Sgombero delle occupazioni abusive, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio pubblico inutilizzato, compreso lo sgombero e smantellamento dei campi nomadi non autorizzati presenti sul territorio regionale;
- e) Contrasto dell'abbandono dei rifiuti e rimozione delle discariche abusive;
- f) Individuazione delle migliori tecnologie per la dotazione dei corpi di polizia municipale operanti sul territorio;
- g) Individuazione delle migliori pratiche per la sicurezza locale poste in essere dagli enti locali, anche in collaborazione con le Forze dell'Ordine, corpi di vigilanza privata o associazioni di cittadini;
- h) Contemperamento del diritto allo svago nelle ore notturne con l'esigenza di garantire l'ordine, la tutela del patrimonio artistico e culturale nonché il diritto al riposo dei cittadini residenti;

3. Il Comitato è nominato con deliberazione dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, ed è composto da:

- Il Presidente della Giunta regionale o suo assessore delegato che lo presiede;
- Due Consiglieri regionali, uno in rappresentanza della maggioranza consiliare e l'altro in rappresentanza della minoranza;
- Tre Sindaci scelti tra coloro che hanno aderito e sottoscritto il protocollo di cui all'articolo 3 o, in fase di prima attuazione della presente legge, il protocollo previsto dall'articolo 12;
- Tre Comandanti di Polizia municipale di Comuni o aggregazioni di Comuni che hanno aderito e sottoscritto il protocollo di cui all'articolo 3 o, in fase di prima attuazione della presente legge, il protocollo previsto dall'articolo 12;
- Due rappresentanti scelti tra candidati designati dalle principali associazioni di categoria del commercio di rilevanza regionale;

3bis). Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza più uno dei membri nominati con deliberazione dal Consiglio regionale, così come regolato al comma 3. Le votazioni sono valide a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Trascorsi 60 giorni dall'approvazione della presente legge, qualora il Consiglio regionale non provveda alla nomina dei membri del Comitato, ai sensi del comma 3, il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari, provvede alla designazione dei membri del Comitato.

5. Per supportare sul piano tecnico scientifico alle attività del comitato possono partecipare, senza diritto di voto:

- il Direttore dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) o suo delegato;
- il Direttore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) o suo delegato;
- i Direttori generali delle tre Aziende USL Toscana o loro delegati;



Proposta di legge regionale

Interventi regionali per la sicurezza urbana e la legalità nelle città toscane.

Tolleranza Zero.

- fino a tre rappresentanti del mondo accademico, che abbiano specifiche competenze nelle materie oggetto delle presente legge, designati dal Consiglio regionale su indicazione delle Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena;
- i Questori operanti in Toscana o loro delegati, nel rispetto delle norme che regolano il funzionamento del corpo di appartenenza, previa intesa con gli organi statali competenti.

6. Il Comitato, entro il 30 giugno, a partire dall'anno successivo a quello della sua istituzione, predispone il documento di cui al comma 2 e lo trasmette ai membri della Giunta regionale ed ai Consiglieri regionali in carica.

7. Per tutto quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

8. Il supporto amministrativo al Comitato è assicurato dalle strutture della Giunta regionale.

9. Gli uffici della Giunta regionale garantiscono al Comitato l'accesso ai dati, ai rapporti e agli studi in possesso della Regione.

10. La partecipazione alle sedute al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 3 – Il Protocollo “Tolleranza Zero”

1. Su proposta della Giunta regionale, entro il 31 dicembre, il Consiglio regionale approva un modello di protocollo d'intesa, d'ora in avanti “modello di protocollo”, che recepisce le misure per l'implementazione della “strategia Tolleranza Zero in Toscana”, contenute nel documento redatto dal Comitato, ai sensi dell'articolo 2 comma 2.

2. Il modello di protocollo può essere integrato, dal Consiglio regionale in sede di approvazione, con azioni aggiuntive rispetto a quelle individuate dal comitato.

3. Il modello di protocollo è pubblicato, entro 5 giorni dalla sua approvazione, in una apposita sezione del sito sia della Giunta della Regione Toscana sia del Consiglio regionale, visibile dalla homepage e rappresenta il documento di riferimento per la definizione di uno specifico accordo di programma tra regione Toscana e comuni.

4. Ogni anno, entro il 31 dicembre, la Giunta regionale, anche sulla base dell'aggiornamento del documento di cui all'articolo 2 comma 2, propone al Consiglio regionale eventuali aggiornamenti al modello di protocollo, che li approva con propria deliberazione.

5. Il protocollo di intesa “strategia Tolleranza Zero in Toscana” contiene l'eventuale impegno finanziario dei soggetti sottoscrittori, le azioni a cui i firmatari si obbligano reciprocamente e gli effetti attesi.

6. La sottoscrizione del Protocollo di intesa tra Giunta regionale ed Amministrazione comunale per la realizzazione della “strategia Tolleranza Zero” è condizione necessaria per la fruizione dei contributi regionali previsti dalla presente legge.

Art. 4 - Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza

1. Gli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza costituiscono uno strumento ulteriore rispetto al protocollo di cui all'articolo 3 e sono finalizzati ad assicurare, nel rispetto delle

Proposta di legge regionale

Interventi regionali per la sicurezza urbana e la legalità nelle città toscane.
Tolleranza Zero



competenze di ciascun soggetto aderente, il coordinamento tra gli interventi che hanno per fine quello di migliorare le condizioni di sicurezza della comunità interessata.

2. La Regione può promuovere intese ed accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici, al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale a livello locale e di favorire la tempestiva e approfondita conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva.

3. Gli enti locali promuovono la stipulazione di intese e di accordi locali volti ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attività dei soggetti sociali interessati. La Regione partecipa alla formazione e alla stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale per la realizzazione dei quali sono previsti interventi che possono essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi della presente legge.

4. Gli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza contengono, in particolare:

- a) l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza della comunità interessata;
- b) gli obiettivi specifici da perseguire con il coordinamento dell'azione dei soggetti aderenti all'atto e l'indicazione dei risultati attesi;
- c) le azioni concertate ed i relativi tempi di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 5 – La Regione

1. La Regione, nel rispetto delle proprie competenze, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana e può altresì:

- a) Promuovere e sostenere, anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana incentivando la sottoscrizione di specifici accordi fra gli enti locali;
- b) Promuovere l'attività di formazione, in particolare presso le scuole, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità, in conformità con la normativa nazionale di riferimento;
- c) Realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione all'educazione civica, al fine di contrastare lo sviluppo di fenomeni di devianza e contenere la diffusione di comportamenti antisociali;
- d) Sostenere le iniziative volte a garantire la vigilanza e la presenza sul territorio degli agenti di polizia municipale o di altri soggetti operanti nel settore della vigilanza, anche privata, al fine di assicurare ai cittadini un intervento tempestivo e agli enti pubblici la tutela del patrimonio;
- e) Promuovere e sostenere, previa sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 3, gli enti locali:
 - nelle procedure di sgombero progressivo delle occupazioni abusive ivi comprese le procedure di sgombero progressivo dei campi nomadi non autorizzati;
 - nel contrasto all'abusivismo commerciale;
 - nel contrasto all'abbandono o allo smaltimento illecito dei rifiuti urbani e speciali e nella rimozione delle discariche abusive;
 - nello sgombero delle occupazioni abusive, nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio pubblico inutilizzato;



- nella valorizzazione delle esperienze di controllo di vicinato;
- f) Sostenere il potenziamento della polizia locale, anche mediante:
- l'acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali;
 - l'acquisizione delle dotazioni tecniche e strumentali per l'eventuale attivazione di modelli operativi di polizia locale di prossimità, come il vigile di quartiere;
 - il miglioramento delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia di sicurezza e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini;
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato, le associazioni di categoria e le associazioni di cittadini che operano in linea con le finalità della presente legge, nei limiti consentiti dalla normativa nazionale.

Art. 6 – Gli Enti Locali

1. Gli enti locali che sottoscrivono il protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, nel rispetto delle proprie competenze, regolate dall'articolo 54 Testo unico enti locali, si impegnano comunque all'implementazione del modello tolleranza zero in Toscana, finalizzato anche a:
- a. Sgomberare progressivamente le occupazioni abusive in essere sul proprio territorio ivi compreso il progressivo sgombero dei campi nomadi non autorizzati;
 - b. Contrastare l'abusivismo commerciale;
 - c. Contrastare l'abbandono e lo smaltimento illecito dei rifiuti urbani e speciali e a rimuovere le discariche abusive sul proprio territorio;
 - d. Recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico inutilizzato;;
 - e. Valorizzare le esperienze di controllo di vicinato;
 - f. Promuovere politiche di mitigazione dei conflitti tra gli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - g. Promuovere percorsi formativi presso le scuole, in collaborazione con la polizia locale, per la diffusione della cultura della legalità, sicurezza e prevenzione;
 - h. Sviluppare percorsi di collaborazione con le associazioni di volontariato che svolgono attività di educazione alla legalità;
2. Gli enti locali, anche in forma associata, comunicano alla struttura regionale competente gli accordi stipulati con le autorità di pubblica sicurezza e finalizzati alla collaborazione della polizia locale, con particolare riguardo allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati, all'interconnessione delle sale operative e alla collaborazione per il controllo del territorio, per permettere un adeguato monitoraggio a livello regionale.

Capo III

Misure a favore delle vittime di reati e per la mitigazione delle conflittualità

Art. 7 - Assistenza e aiuto alle vittime dei reati

1. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi, progettati e realizzati

Proposta di legge regionale

Interventi regionali per la sicurezza urbana e la legalità nelle città toscane.

Tolleranza Zero



dagli enti locali, con il supporto della regione, mediante l'attivazione di servizi che consistono:

- a) Nell'assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti con handicap, ai minori di età e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;
- b) Nell'assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento al ripristino della sicurezza dei beni danneggiati in conseguenza del reato subito, all'accesso ai servizi sociali per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

2. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promosso in coerenza con i protocolli di intesa di cui all'articolo 17 comma 2 della Legge 128/2001 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).

Art. 8 – Modifiche alla lettera d2) dell'Allegato A) “Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di ERP”, LR 2/2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica” -

1. Alla lettera d2) dell'allegato A) “Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di ERP”, della legge regionale 2 gennaio 2019 n. 2 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)”, è aggiunto dopo la sigla “IVIE” quest'ultimo periodo:

“Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, al di fuori dei casi previsti dal comma 2 e 3 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili all'estero deve essere provata mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;”

Art. 9 – Modifiche all'allegato B “Condizioni per l'attribuzione dei punteggi”, LR 2/2019 – “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica”

Nell'allegato B) “Condizioni per l'attribuzione dei punteggi”, della LR 2/2019 – “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica”, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

“d) conoscenza della lingua italiana:

d-1. conoscenza della lingua italiana attestata dal fatto di essere cittadino italiano e quindi madrelingua o straniero in possesso di attestati o titoli che certifichino una conoscenza della lingua italiana pari o superiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue: punti 1.”

Capo VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 10 - Finanziamento degli interventi



1. La Giunta regionale, con cadenza periodica, pone in essere verifiche ed accertamenti sull'impiego dei finanziamenti regionali da parte degli enti locali e, in caso di inadempienza rispetto agli impegni previsti dal protocollo d'intesa da parte dei comuni, può disporre la revoca dei finanziamenti medesimi.
2. I finanziamenti regionali sono finalizzati a garantire la realizzazione delle attività di cui all'articolo 5 e la compartecipazione della Regione alla realizzazione delle misure previste dal protocollo di intesa, di cui all'articolo 3, sottoscritto con le singole amministrazioni comunali.
3. Il finanziamento regionale destinato ai progetti qualificanti il protocollo di intesa "strategia Tolleranza Zero in Toscana", ai sensi dell'articolo 3, non può superare il 70% della spesa complessiva.

Art. 11 - Attività di coordinamento

1. Il Presidente della Giunta regionale, o in caso di specifica delega l'assessore competente in materia di sicurezza urbana, promuove incontri semestrali a livello regionale tra gli enti locali che hanno sottoscritto il Protocollo di intesa, di cui all'articolo 3, al fine sia di effettuare l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione sia per coordinamento lo sviluppo delle azioni intraprese.
2. Il Presidente della Giunta regionale, o in caso di specifica delega l'assessore competente in materia di sicurezza urbana, annualmente comunica con specifica Comunicazione al Consiglio regionale sui progetti di intervento, di cui alla presente legge, realizzati dagli enti locali e sullo stato della sicurezza in Toscana.

Art 12 - Norma transitoria

1. Nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del modello di Protocollo di intesa di cui all'articolo 3, entro 30 giorni dell'approvazione della presente legge, la Giunta regionale delibera un modello protocollo d'intesa transitorio.
2. Il modello di protocollo d'intesa transitorio è finalizzato a sostenere i comuni che intendono tempestivamente ed urgentemente perseguire i seguenti obiettivi sul proprio territorio:
 - a. Sgomberare progressivamente i campi nomadi non autorizzati;
 - b. Sgomberare progressivamente le occupazioni abusive;
 - c. Contrastare l'abusivismo commerciale, l'accattonaggio e altre forme di degrado urbano;
 - d. Contrastare l'abbandono e lo smaltimento illecito dei rifiuti urbani e speciali;
 - e. Valorizzare le esperienze di controllo di vicinato;

Art. 13 Abrogazioni

1. Sono abrogate:
 - la Legge regionale 38 del 16 agosto 2001 "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana";

Proposta di legge regionale

Interventi regionali per la sicurezza urbana e la legalità nelle città toscane.
Tolleranza Zero



- la Legge regionale 2/2000 “interventi per i popoli rom e sinti”.

Art. 14 Norma finanziaria

1. Per l'anno 2019, ai fini dell'attuazione della presente legge, sono stanziati € 2.000.000,00 a valere sulla Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza” Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo I, Spese correnti, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2020 e 2021.
2. Agli oneri di spesa per gli anni successivi al 2019 si provvede con legge di bilancio.